



COMUNE DI CAMPI BIENZIO E CARITAS VICARIALE DI CAMPI BIENZIO

REP. N. _____

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020 E DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 2 APRILE 2020

L'anno *duemilaventi*, il giorno ____ (--) del mese di *aprile* a mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio mail, in esecuzione della determinazione dirigenziale del 2° Settore "Servizi alla persona" n. ____ del _____

Per il presente atto cui intervengono:

- 1) Il **Comune di Campi Bisenzio**, (di seguito indicato come Comune) C.F. 013071104849, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante 36, rappresentato nella persona della Dr.ssa. Gloria Giuntini, nata a Firenze il 5 aprile 1961, GNTGLR61D45D612D Dirigente del Settore 2 "Servizi alla persona" nominata dal Sindaco con decreto n. 71 del 10 dicembre 2019, domiciliata per la carica presso la sede comunale suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 27.12.2019;
- 2) L'**Associazione Caritas Vicariale Campi Bisenzio ONLUS**, (di seguito indicata come Caritas) C.F. 94163750485 ente iscritto nel registro delle ONLUS al n. 4487 del 18-12-2008 con sede in Campi Bisenzio, Piazza Matteotti, 22, ente inserito tra quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD CCI 2014IT05FM0P001 decisione CEE C (2019) 9423) iscritta all'Albo Operatori FEAD Provincia di Firenze, rappresentata nella persona di Fagotti Marco, Presidente dell'Associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione suddetta, il quale interviene in questo atto nella qualità Legale rappresentante;

Premesso che:

su tutto il territorio nazionale sono in atto disposizioni emergenziali inerenti al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali derivanti da agenti trasmissibili, come contenute nei seguenti atti:



- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
 - Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente *"Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
- inoltre,*
- Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la quale sono state assegnate ai comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare ed al Comune di Campi Bisenzio sono stati attribuiti euro 296.763,03;
 - la delibera della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020 con la quale sono state approvate le linee guida per la concessione di buoni spesa ed assegnazione di generi di prima necessità ai sensi dell'ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione civile suddetta;
 - la deliberazione n. 52 del 2 aprile 2020 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dei suddetti criteri e stabilito di destinare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus;
 - l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus già opera sul territorio di Campi Bisenzio quale soggetto capofila del progetto *"#il troppo...buono – CDC Campi Bisenzio"* approvato dalla Giunta comunale n. 118/2017, che rappresenta una prassi consolidata di



rapporto fra Comune, SS.PP. e Caritas Vicariale che ha portato a costituire una rete di distribuzione capillare sul territorio che anche in questa situazione di emergenza può garantire risorse umane e strumentali idonee ad espletare l'attività in parola;

Tutto ciò premesso e richiamato

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

La presente convenzione regola i criteri e le modalità per l'assegnazione da parte della Caritas vicariale, individuata dal Comune quale ente del Terzo Settore attivo nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, adottata in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Art. 2 Beneficiari

Possono accedere alla distribuzione dei generi di prima necessità i nuclei familiari (inclusi quelli di cui all'art. 5, commi 4 e 4bis, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii.) per i quali gli enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) attestino l'accertata condizione di indigenza in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19.

Possono, inoltre accedere alla distribuzione dei generi di prima necessità:

- i soggetti richiedenti ed aventi diritto ai buoni spesa comunali, (COME DA LINEE GUIDA approvate con deliberazione n. 6 del 01.04.2020 dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest facente parte integrante del presente atto pur se a questo materialmente non allegata) che non abbiamo potuto accedervi causa esaurimento degli stessi;
- i soggetti per i quali la SdS abbia indicato, nella specifica segnalazione di bisogno, l'erogazione del pacco di generi di prima necessità anziché del buono spesa.

Art. 3 Impegni della Caritas

La Caritas si impegna all'acquisto, alla predisposizione ed alla distribuzione in confezioni/pacchi di generi di prima necessità (COME DEFINITI DALLE LINEE GUIDA SdS) dando priorità a:



- i soggetti richiedenti ed aventi diritto ai buoni spesa comunali, che non abbiano potuto accedervi causa esaurimento degli stessi o perché impossibilitati a fare domanda;
- i soggetti per i quali la SdS abbia indicato, nella specifica segnalazione di bisogno, l'erogazione del pacco di generi di prima necessità anziché del buono spesa.

La Caritas si impegna inoltre a:

- predisporre confezioni/pacchi di valore predefinito seguendo lo stesso criterio delle fasce di cui all'art. 4 delle Linee guida della SdS previste per i buoni spesa, diluite per un mese (4 pacchi) e contenenti generi di prima necessità;
- tenere apposito elenco dei soggetti beneficiari e del valore dei generi di prima necessità assegnati;
- inviare con cadenza settimanale al Comune - con modalità che garantiscano il rispetto e la tutela dei dati sensibili/personali - gli elenchi dei beneficiari;
- rendicontare tramite fatture/ricevute fiscali tutti gli acquisti effettuati per la predisposizione dei pacchi di generi di prima necessità.

Art. 4 Impegni del Comune di Campi Bisenzio

Il Comune si impegna a trasferire alla Caritas la parte di fondi derivanti dall'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, come definiti nella deliberazione G.C. n. 52 del 02/04/2020, per complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila).

Il Comune all'atto della sottoscrizione della Convenzione si impegna a liquidare alla Caritas, la somma di euro 25.000,00 pari al 50% di quanto stanziato con la suddetta deliberazione G.C. n. 52/2020.

Il restante 50% sarà erogato a richiesta.

Art. 5 Modalità di gestione dei servizi

La Caritas si impegna ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo fissato dalle disposizioni nazionali/regionali al fine di far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica in atto ed ad organizzare lo stesso rispettando le indicazioni dettate a livello nazionale e regionale per il contenimento dell'epidemia, dotando i volontari di adeguati dispositivi di protezione e sicurezza individuali e adottando modalità organizzative che tutelino i volontari e gli utenti del servizio. L'associazione si impegna a garantire la gestione coordinata e integrata



delle attività di cui al presente convenzione, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti de Comune di Campi Bisenzio. A tal fine indica il signor _____ quale Coordinatore dei servizi oggetto della presente convenzione nel periodo di durata dello stesso.

Art. 6 Spese diverse rimborsabili

A mero ed esclusivo titolo di rimborso spese, il Comune riconosce all'Associazione, una somma forfettaria necessaria per l'acquisto del materiale necessario al confezionamento dei pacchi, alla gestione del magazzino (acquisto/reperimento attrezzature) e all'acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza individuali per i volontari impegnati nel servizio pari ad euro 2.000,00 (duemila/00). Il pagamento del suddetto importo avverrà in unica soluzione all'atto della sottoscrizione della convenzione e dovrà essere rendicontato tramite fatture/ricevute fiscali.

Con tale importo l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del rimborso pattuito.

Art. 7 Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, per tutto il periodo fissato dalle disposizioni nazionali/regionali al fine di far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica in atto. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione potrà essere rinnovata, verificata la sussistenza di ragioni connesse alla durata dell'emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale ovvero in conseguenza di ordinanze regionali di analogo contenuto. Non è, in ogni caso, ammesso il rinnovo tacito.

Art. 8 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato



cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

Art. 9 Referente esterno trattamento dati personali

L'Associazione è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, l'Associazione s'impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso delle attività di cui alla presente convenzione; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio l'Associazione, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'Associazione. In conseguenza di quanto sopra la Caritas Vicariale di Campi Bisenzio verrà designata con atto di nomina dal Comune di Campi Bisenzio Responsabile esterno del trattamento dati personali connessi all'attività svolta, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e ne acquisirà le derivanti responsabilità.

Art. 10 Risoluzione e recesso

L'Associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni del "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Campi Bisenzio", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7



del 21 gennaio 2014 in conformità alla previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Di detto codice che, seppur non allegato alla presente convenzione in quanto reperibile sul sito istituzionale dell'ente, della stessa costituisce parte integrante e sostanziale, l'Associazione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza impegnandosi altresì ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme ivi individuati dandone comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

Le parti si riservano comunque la possibilità di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione con preavviso di giorni 30 (trenta), da inviarsi nelle forme di legge. Il Comune di Campi Bisenzio si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, per ragioni di forza maggiore o per inadempienze rispetto alle clausole regolanti la presente convenzione, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 11 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Art. 12 Spese contrattuali

Le spese contrattuali relative alla convenzione sono tutte a carico del Comune di Campi Bisenzio. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con eventuali spese a carico della parte richiedente. La presente convenzione consta di n. 13 articoli.

Art. 13 Disposizioni finali

Nel caso in cui tra le parti insorgessero controversie e/o qualora sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente atto, le parti si impegnano a ricercare idonee soluzioni in uno spirito di collaborazione amichevole.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

logo CARITAS

La Dirigente del settore 2 "Servizi alla persona"

Gloria Giuntini

L'Associazione

Caritas Vicariale Campi Bisenzio ONLUS

Il Presidente

Marco Fagotti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."